

# CITTA' DI CERVIA

PROVINCIA DI RAVENNA

Prot. gen. n. \_\_\_\_\_  
Del \_\_\_\_\_

Data 10 OTT 2012

Copia ufficio

TRUBATI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **44** Del **27 Settembre 2012**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2012: CONFERMA.**

Il giorno **27 Settembre 2012** alle ore **21:25** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **18** Consiglieri.

Il Presidente dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **GRANDU GIOVANNI de PASCALE MICHELE DONATI ALBERTO GARDELLI FABIOLA COFFARI LUCA AMADUCCI ROBERTO**

Vengono nominati Scrutatori i signori: **DECESARI LORIS, DELORENZI ENRICO, COATTI ALESSANDRA.**

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
01	ZOFFOLI ROBERTO	PRES.	12	ZAMAGNA DANIELE	PRES.
02	ZAVATTA CESARE	PRES.	13	BOSI GIANNI	ASS.
03	BRANDOLINI MARCO AURELIO	PRES.	14	FANTINI MORALDO	PRES.
04	DELORENZI ENRICO	PRES.	15	SAVELLI PAOLO	PRES.
05	LUCCHI MICHELA	PRES.	16	MAZZOLANI MASSIMO	PRES.
06	DECESARI LORIS	PRES.	17	COATTI ALESSANDRA	PRES.
07	ALESSANDRINI ELENA	PRES.	18	TREBBI STEFANO	PRES.
08	CASADEI VALERIA	PRES.	19	SALOMONI GIANLUCA	PRES.
09	MASSARI ERCOLE	PRES.	20	CAPPELLI GIANCARLO	ASS.
10	CENCI ANTONINA	PRES.	21	NORI LUIGI	ASS.
11	FARNETI SABRINA	PRES.			

Risultano assenti N° **3** Consiglieri.

Assume la Presidenza **MASSARI ERCOLE.**

Partecipa il Segretario Generale **BAGNATO FRANCESCA** con funzione di verbalizzante.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;

Visto il D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale", ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9;

Visto il Decreto legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 ed in particolare il disposto di cui all'art. 13, comma 1, ai sensi del quale "... L'istituzione dell'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ...";

Richiamato inoltre, il summenzionato art. 13,

➤ al comma 2, ove è previsto che "... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ...";

➤ al comma 10, ove è previsto che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 ...";

Richiamato il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge;

Considerato il disposto di cui all'art. 4, comma 12 - quinquies del decreto legge n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012 ai sensi del quale "... Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ...";

Visto inoltre il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria approvato con Delibera C.C. n. XX/XX.XX.2012 ed in particolare:

➤ l'art. 5, comma 1, che prevede che "... Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ...";

➤ l'art. 6 ai sensi del quale "... Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, accatastati in categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni singola categoria catastale, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ...";

Considerato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il disposto di cui all'art. 13, comma 12 bis ai sensi del quale "... Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo ...";

Richiamato altresì l'art. 1 del D.M. 2 agosto 2012 ove è previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Amaducci sulle proposte relative agli argomenti n. 2, 3, 4, 5 dell'o.d.g.;

Sentiti gli interventi relativi alle precitate proposte dei seguenti consiglieri: Mazzolani, Brandolini, Fantini, Zamagna, Delorenzi, Savelli nonché la replica del Vice Sindaco Amaducci;

Preso atto delle dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri relative alle proposte precitate: Mazzolani, Delorenzi, Fantini, Zamagna;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 18 - Voti favorevoli n. 10 - Voti contrari n. 8 (Zamagna, Alessandrini, Coatti, Fantini, Mazzolani, Savelli, Trebbi, Salomoni)

## **D E L I B E R A**

1. di confermare, per l'anno **2012**, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, le aliquote da applicare ai fini dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

**a) 9 per mille**

- Immobili di categoria C, diversi dalle pertinenze;
- Immobili di categoria D;
- Immobili di categoria A/10;
- Ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle, di seguito, espressamente tipizzate;

**b) 4 per mille**

Abitazione principale e relative pertinenze come sopra definite;

**c) 4 per mille**

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire la residenza da tale unità in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze come sopra definite.

**d) 4 per mille**

*Ex casa coniugale, se abitazione principale, e relative pertinenze. Ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.*

**e) 7,6 per mille**

Unità immobiliare data in uso a gratuito a parenti in linea retta sino al 1° grado ed in linea collaterale sino al 2°, e relative pertinenze come sopra definite, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.

**Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, in luogo di quella prevista dalla successiva lettera i), si dispone che, a far data dal 1° gennaio 2012:**

- 1) E' previsto l'obbligo per il contribuente, a pena di decadenza dalla possibilità di applicare la stessa, di presentare al Comune di Cervia, entro il termine di

scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto, apposita dichiarazione attestante l'avvenuta concessione in uso gratuito;

- 2) In caso di comproprietà, la dichiarazione presentata da un comproprietario avente diritto, produce effetti anche nei confronti degli altri comproprietari aventi diritto;
- 3) Le dichiarazioni regolarmente prodotte avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione;
- 4) Sono comunque fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni ritualmente presentate ai medesimi fini in relazione all'Imposta Comunale sugli Immobili se, senza soluzione di continuità, risultano soddisfatti il presupposto e le condizioni di cui sopra, e se permane l'invarianza sia dell'unità immobiliare data in uso gratuito e delle relative pertinenze come sopra definite, e sia dei soggetti ai quali l'immobile stesso con le relative pertinenze come sopra definite, è dato in uso gratuito;

**f) 7,6 per mille**

Unità immobiliare, e relative pertinenze come sopra definite, concessa in locazione, con contratto regolarmente registrato, a chi utilizza la stessa quale abitazione principale, avendovi acquisito la residenza anagrafica e avendo nella stessa la dimora abituale.

**g) 7,6 per mille**

Terreni agricoli

**h) 1 per mille**

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994.

**i) 10,6 per mille**

Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come sopra definite, tenute a disposizione del soggetto passivo.

**l) 10,6 per mille**

Aree edificabili

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, come sopra definite, dando atto che:

➤ la stessa si applica unicamente nelle fattispecie di cui alle lettere b) - c) - d) ed altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

➤ la stessa, per gli anni 2012 e 2013, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Finanze: F.to Dott. *Guglielmo Senni*

06/09/2012

Parere in merito alla regolarità contabile: NON NECESSARIO

Il Dirigente Settore Finanze: F.to Dott. *Guglielmo Senni*

06/09/2012

La presente presente delibera viene sottoscritta come segue:

**Il Presidente**  
F.to MASSARI ERCOLE

**Il Verbalizzante**  
F.to Dr. BAGNATO FRANCESCA

---

E' copia conforme all'originale.

Cervia, 28 SET 2012

**Il funzionario incaricato**  
Ivonne Fiumana

---

**PUBBLICAZIONE**

In data 28 SET 2012 la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per i 15 gg. successivi

Cervia, 28 SET 2012

**Il Responsabile Segreteria Generale**  
F.to Ivonne Fiumana

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data -9 OTT 2012,  
essendo trascorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione.

Cervia, -9 OTT 2012

F.to **Il Dirigente Settore AA.GG.**